

Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano. Relazione di sintesi

Giovanni Battista Varnier

1. Se, in considerazione dell'ora tarda, evitassi di ringraziare per le attenzioni che ho ricevuto in questa giornata sarei un concentrato di maleducazione.

C'è tuttavia il rischio che le espressioni della mia gratitudine siano dettate solo da ragioni formali, ma non è questo il caso: il ringraziamento per aver promosso e organizzato il convegno non è soltanto d'obbligo ma risulta profondamente sentito.

Sono antichi i debiti con Enrico Vitali e solo i sentimenti di amicizia li possono compensare. Egli ha un titolo che non potrà mai essere sminuito e tra i presenti spartisce solo con Francesco Margiotta Broglio e sono lieto di ritrovarci allo stesso tavolo dopo venti anni da quel concorso che, tra i presenti, condivisi con Salvatore Bordonali, Raffaele Botta e Valerio Tozzi, concorso che subì tante quanto pretestuose contestazioni, tutte cadute nell'oblio insieme con i ricorrenti.

Fu un evento il quale, oltre a risultare fastidioso per i commissari e per noi, soprattutto produsse un danno per la disciplina, ed è per questo che lo ricordo.

Ma poiché il clima deve essere lieto desidero, per connessione con quel concorso, inviare un affettuoso saluto al professore Tommaso Mauro, che mi telefonò appena ricevette il cartoncino di invito per l'odierno convegno, ricordando, pur con la consueta ironia, come gli spostamenti siano per lui comprensibilmente difficili.

Non posso non apprezzare il fatto che per aver promosso questa occasione di incontro ad alto livello le cattedre ecclesiasticistiche milanesi esprimano anche all'esterno il loro peso scientifico, illustrato in passato da maestri come Luigi De Luca, che in questa giornata di studio avremmo voluto ancora tra noi e che sicuramente non avrebbe fatto mancare la sua sempre giovanile e attiva presenza, e Francesco Finocchiaro, oggi impedito dalla malattia, ma che fu per me ricco di incoraggiamenti e che, con la competenza del Maestro, nel 1981 a Taormina intervenne su questi temi, parlando di volto attuale del diritto ecclesiastico italiano.

2. Quando organizzai il primo incontro genovese non avevo in animo nessun convegno ma pensavo ad una semplice riflessione attorno ad un tavolo, nel secondo degli incontri le relazioni presero maggiore corpo e allora incominciai a pensare al volume. Allorché pubblicai gli atti incominciai a pensare ad una loro presentazione e scrissi ad Enrico Vitali in questi termini "Considerato che, come ai tempi di sant'Ambrogio, Milano è la nuova Roma", infatti quando nel IV secolo Ambrogio, sconfitto l'arianesimo fu eletto vescovo di Milano questa fu la capitale della cristianità.

Oggi siamo in una ulteriore fase e il testimone risulta affidato ad altri, mentre nel frattempo, ci sono state le giornate di studio organizzate da Valerio Tozzi il 19 e 20 gennaio 2001 a Campobasso (*L'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Università italiane*, a cura di M.PARISI, Napoli, ESI, 2002) e a Capri il 6 e 7 febbraio 2004 (*L'insegnamento del Diritto*

ecclesiastico nelle Facoltà di Scienze Politiche, a cura di G.MACRI', Salerno, Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, 2005).

Tutto si è sviluppato per momenti diversi e direi senza sbandamenti e i relatori di oggi hanno inteso lo spirito del volume e questo non è un convegno su di un libro quanto una fotografia, un test provvisorio sulla disciplina, condotto, con diversità di apporti, ad opera di 21 addetti ai lavori, che desidero tutti ringraziare, limitandomi in questa occasione a salutare in ordine alfabetico coloro i quali sono oggi presenti: Salvatore Berlingò; Raffaele Botta; Giovanni Cimbalò; Sara Domianello; Silvio Ferrari; Maria Cristina Folliero; Massimo Jasonni; Maria Fausta Maternini; Luciano Musselli; Valerio Tozzi; Andrea Zanotti.

Certamente gli esiti sarebbe stati migliori se il volume avesse potuto raccogliere contributi anche di altri studiosi, come le relazioni che abbiamo poc' anzi ascoltato da Enrico Vitali, Giuseppe Casuscelli e Francesco Margiotta Broglio, ma come ho detto considero quello odierno un ulteriore momento di approfondimento.

Il buon esito di questa pubblicazione si deve anche a Rubbettino, un giovane e dinamico editore, che lavora in modo accurato e al quale mi sono rivolto come l'autore si rivolge all'editore e non allo stampatore e credo che questo si debba sapere. Mi auguro che sia possibile assicurare anche una certa diffusione

3. Ci sono cose come la musica, la poesia, le arti figurative a cui si può rinunciare nel breve periodo, salvo ad accorgerci dopo della povertà spirituale che deriva dalla loro privazione nella formazione di una persona.

Il diritto ecclesiastico è una di quelle cose delle quali nella vita possiamo fare a meno e possiamo farne a meno anche nella formazione del giurista, ma in questo caso ci accorgeremo presto che a quel giurista manca qualcosa.

Detto questo dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il nostro diritto è una materia scarsamente professionale.

Qui mi trovo d'accordo con Carlo Cardia, il quale nella Premessa al *Manuale di Diritto ecclesiastico* (Bologna, Il Mulino, 1996, pag. X) sostiene che: "Nel momento in cui affiora a livello universitario la tendenza ad affidare alla scienza giuridica un compito essenzialmente tecnico, o quasi esclusivamente professionale, è necessario che il diritto ecclesiastico (insieme con altre discipline giuridiche) tenga fermo e trasparente il proprio carattere culturale, senza il quale perderebbe l'autonomia e, con il tempo, la stessa ragion d'essere".

A questo aggiungo il fatto che il diritto ecclesiastico ha un metodo proprio, quella famosa metodologia che non si insegna e che per noi è fatta di tante commistioni e confronti con la politica del diritto.

Il contagio (per alcuni) o ricorso (per altri) alla politica e alla storia è presente ben più che in altre discipline, anzi a ciò si aggiunge che il diritto ecclesiastico che nasce laicista e sfocia nel confessionismo, alimentandosi dalla contrapposizione dialettica tra queste due opposte correnti, mentre teme il ristagno della palude.

Il suo fondamento interordinamentale è il punto di forza e insieme di debolezza.

Dai differenti apporti è nata una disciplina sensibile ai condizionamenti ideologici ma non partitici, condizionamenti che non si ebbero neppure con il regime fascista o con quello democristiano.

Che sia sensibile alla politica non vuol però dire che la dottrina sia ascoltata dal legislatore, anzi da quest'ultimo è completamente trascurata, mentre in positivo c'è l'interesse dei costituzionalisti e dei comparatisti per temi, che in passato mancavano di affrontare anche nei loro manuali.

Non so per quale ragione lo facciano ma non voglio pensare che si stiano preparando a dividersi le nostre spoglie.

Mi conforta in questo ottimismo la circostanza che nel recente incontro a Palermo su Francesco Scaduto un intelligente osservatore della realtà italiana, Ivan Iban non ha mancato di richiamare l'attenzione sul fatto che da oltre un trentennio e per almeno due volte ogni anno egli viene in Italia e sente sempre parlare di crisi del diritto ecclesiastico, deducendo che ciò non è possibile perché altrimenti il diritto ecclesiastico sarebbe finito da un pezzo.

4. Realisticamente da questo convegno è emerso un quadro che ho sentito definire "onesto" e che soprattutto non indulge al pessimismo, e ciò mi rafforza nel convincimento che il nostro diritto debba fare i conti con il futuro, stabilire cioè come rapportarsi con il nuovo, mentre il diritto canonico deve rapportarsi sul modo di come presentare il proprio enorme passato per renderlo vivo e attuale e nel contempo definire meglio e con maggiore autonomia le sue linee particolari (decisioni della CEI e giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici italiani).

Quando affermo che il diritto canonico deve fare i conti con il proprio passato è perché sono convinto che senza una dimensione storica esso scompaia dalle Università dello Stato, perché gli istituti civili si vanno sempre più staccando da quella matrice canonistica nel cui grembo si sono sviluppati.

Il diritto canonico è necessario che si presenti con la sua storia, mentre il diritto ecclesiastico è necessario che si rapporti con la storia.

In questo volume non ho voluto considerarla, questo perché ho troppo rispetto per essa per ridurla ad una semplice appendice iniziale per la comprensione degli istituti.

Diversa è la politica del diritto che implica una lettura con lenti colorate delle norme vigenti, non di quelle passate che appartengono alla storia del diritto, una lettura del presente in cui oggi entra la comparazione e il diritto comunitario; tuttavia, pur essendo affrontati, ci sfuggono per difficoltà di inquadramento i nuovi confini della disciplina giuridica del fattore religioso.

5. Su un aspetto soltanto tra quelli che sono stati considerati vorrei insistere prima di concludere.

In tutti i contributi si parla di nuovo e il nuovo è sempre positivo per una disciplina che gli altri giuristi considerano vecchia.

Il mio augurio è che dopo questo volume e questo convegno il giudizio cambi e se riusciamo a far comprendere all'esterno che il diritto ecclesiastico è cambiato non è più necessario cambiargli nome, come molti propongono. In fondo la stessa cosa avvenne per il diritto del lavoro, che negli anni settanta mutò nei contenuti non nel nome.

Certo non possiamo più definirlo come forse avremmo dovuto fare nel passato, diritto ecclesiastico dello Stato, perché quello Stato nazionale che intendevamo nell'Otto-Novecento e a cui è legata tanta parte della nostra disciplina e direi tutte le sue norme pattizie, oggi non c'è più e su questo dobbiamo riflettere. Un diritto che non deve temere di confrontarsi con le altre discipline – come avvenne ad esempio nel più volte ricordato convegno nazionale di Diritto ecclesiastico che si svolse a Siena nel 1972 (*Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, Giuffrè, 1973) – e sempre più alla ricerca di un equilibrio tra pattizio e comune o, tra bilaterale e unilaterale.

Infine è positiva l'attenzione che viene riservata al diritto ecclesiastico da tanti giovani, alcuni di viva intelligenza, ai quali vorrei indicare di non partire con il piede sbagliato in occasione del dottorato e considerarlo come una opportunità per il futuro e non un periodo di attesa il più delle volte sprecata ai fini della ricerca.

Indubbiamente il dottorato costituisce anche un sussidio per la didattica ma essenzialmente è uno strumento per la ricerca il cui livello si è abbassato specialmente con una mal condotta autonomia universitaria e il passaggio delle dal Ministero alle Università.

Ricordo che mi trovai nella commissione nazionale per l'esame finale del primo ciclo di dottorato e che allora si disse che il livello di valutazione avrebbe dovuto essere quello della libera docenza!

Su questi nostri sbandamenti, cioè sul cattivo uso che facciamo dell'autonomia, come sul livello scientifico di alcuni associati forse dobbiamo interrogarci, per non essere colpevoli di omissione.